

ATTI DI CONTROLLO**PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI***Interpellanza:*

Il sottoscritto chiede di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, per sapere — premesso che:

il 16 ottobre scorso il cadavere del giornalista di *Radio Radicale*, Antonio Russo, è stato ritrovato lungo il ciglio di una strada a 25 chilometri da Tblisi dove si trovava dal luglio scorso per documentare i crimini della guerra in corso in Cecenia tra truppe russe e i guerriglieri indipendentisti;

alcune ore prima del ritrovamento del corpo, alcuni amici di Antonio Russo si erano recati nel suo appartamento come avevano concordato con lui il giorno precedente, e, avendo trovato la casa completamente a soqqadro e con la porta sfondata, avevano avvertito la polizia. Dopo due ore dall'inizio delle ricerche, è stato ritrovato il corpo;

il direttore di *Radio Radicale*, Massimo Bordin, ha ricordato che venerdì 13 ottobre, nel corso dell'ultima telefonata avuta con il giornalista, questi lo aveva avvertito che sarebbe ritornato dopo pochi giorni per mostrare al direttore il materiale raccolto sulla guerra cecena che gli aveva preannunciato essere particolarmente interessante;

da notizie di stampa si apprende che dall'appartamento del giornalista sarebbero scomparsi il *computer*, il telefono satellitare e tutto il materiale da lui raccolto, nonché la sua telecamera digitale;

Nuzkar Khambashize, l'investigatore del ministero dell'interno, ha riferito che dall'autopsia eseguita il 17 ottobre, risulta la frattura di due costole, di due vertebre e di lividi al torace; sulla base di queste notizie, fonti giornalistiche georgiane che

fanno riferimento alla polizia locale hanno parlato del probabile rapimento e omicidio di Antonio Russo;

un membro del Partito Radicale transnazionale, Mamouka Tsagareli, dopo aver identificato il corpo, avrebbe collegato la sua morte al fatto che Antonio Russo stava raccogliendo materiale concernente la richiesta russa di espulsione del Partito Radicale dall'Onu —:

quali iniziative abbia adottato o intenda adottare al fine di accertare nel più breve tempo possibile quali siano state le cause della morte di Antonio Russo.

(2-02656)

« Taradash ».

Interrogazioni a risposta orale:

DELMASTRO DELLE VEDOVE, FINO e FOTI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

la Corte Costituzionale, secondo quanto pubblicato dal quotidiano finanziario *Il Sole-24 Ore* di martedì 17 ottobre 2000 (alle pagine 1 e 19), ha dichiarato illegittima la disposizione che ha salvato, per il passato, il principio aberrante della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, previsto dal decreto legislativo 4 agosto 1999 n. 342, articolo 25, comma 3;

secondo *Il Sole-24 Ore* l'incostituzionalità della norma comporterebbe, per gli istituti di credito, la restituzione di circa centomila miliardi di lire ai correntisti « in rosso »;

il tentativo di salvare, con una norma « ad hoc » l'anatocismo rapinatore degli istituti di credito in danno soprattutto del mondo delle imprese, è così miseramente franato;

è facilmente intuibile quali porterebbero essere gli effetti benefici della restituzione, al mondo delle imprese, di decine di migliaia di miliardi indebitamente sottratti dalla rapacità bancaria, « sanzionata » come illegittima dalla Consulta;

a seguito di tale sentenza della Corte Costituzionale, si riapre, sino ai limiti della prescrizione, il capitolo della restituzione, su cui le banche potranno ancora « mara-maldeggiare » in considerazione dello stato di soggezione in cui si trovano le imprese che abbiano in essere linee di credito;

il Governo non può rimanere inerte al cospetto di un fenomeno economico come quello della restituzione di interessi indebitamente precetti, atteso che le parti contrattuali vivono un rapporto di parità formale ma certamente di disparità sostanziale;

così come il Governo è intervenuto, con il decreto legislativo 4 agosto 1999 n. 342, per risolvere un grave problema per le casse degli istituti di credito, sanando con un colpo di spugna il pregresso, oggi, alla luce della sentenza pronunciata dalla Corte Costituzionale, il Governo, preso atto del buon diritto dei correntisti, deve intervenire per evitare che il diritto dei medesimi venga frustrato dalla difficoltà di agire nei confronti delle banche per quanti hanno ancora in essere il rapporto contrattuale bancario —:

per sapere quali urgenti iniziative il Governo intenda assumere per ottenere dal mondo creditizio la spontanea restituzione, entro i limiti della prescrizione civilistica, degli interessi passivi almeno per la quota dichiarata incostituzionale dalla provincia della Corte Costituzionale sulla illegittimità dell'articolo 25, comma 3, del decreto legislativo 4 agosto 1999 n. 342. (3-06429)

DELMASTRO DELLE VEDOVE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

il Presidente della Regione Piemonte onorevole Enzo Ghigo ha quantificato le necessità della Regione, tragicamente colpita dall'evento alluvionale di questi giorni, in almeno 350 miliardi solo per il ripristino della viabilità oltre ad altri 110 miliardi per la gestione dell'emergenza;

i danni all'agricoltura supererebbero i duemila miliardi di lire ed altrettanti sono accusati dalle opere pubbliche;

incalcolabili appaiono i danni al settore produttivo e commerciale —:

se non ritenga, il Governo, di dover intervenire immediatamente stanziando risorse sufficienti al recupero delle infrastrutture danneggiate ed al sostegno all'economia piemontese, e segnatamente al comparto agricolo, che appare essere il più colpito dalla tragedia. (3-06430)

DELMASTRO DELLE VEDOVE. — *Al Presidente del Consiglio dei Ministri.* — Per sapere — premesso che:

L'Associazione nazionale alpini (A.N.A.) da anni, ormai si confronta positivamente e proficuamente con le forze politiche e con le autorità militari sull'esigenza di adeguare le forze armate della Repubblica ai nuovi importanti compiti richiesti, anche a livello internazionale, all'Italia, ribadendo la necessità di fare dell'esercito uno strumento efficace, specializzato ma non riservato soltanto a professionisti;

L'Ana ha dunque espresso il proprio disaccordo con il testo di legge approvato dalla Camera dei deputati in data 14 giugno 2000, non rispondente alle aspettative dell'associazione;

il 29 settembre 2000, preso atto del calendario della discussione, in Senato, del disegno di legge, l'Ana si attivava per mobilitare una rappresentanza di alpini al fine di incontrarsi a Roma il 17 ottobre;

il 3 ottobre 2000 la questura di Roma concordava l'effettuazione di una sfilata di alpini dalla Piazza della Repubblica sino a Piazza Santi Apostoli;

il 5 ottobre 2000 il presidente dell'Ana Parazzini fissava con il Presidente del Senato senatore Mancino un incontro di una delegazione dell'Ana con lo stesso presidente alle ore 15,30 del 17 ottobre 2000;

il 6 ottobre 2000 la questura di Roma evidenziava che l'arrivo della Regina Elisabetta d'Inghilterra e di circa 4000 *hooligans* in concomitanza con la partita Lazio-Arsenal imponevano una modifica degli accordi intervenuti, consistente nel concentramento degli alpini a Piazza Navona;

il 10 ottobre 2000 il comune di Roma indicava una riunione per definire le modalità dell'ammassamento degli alpini in Piazza Navona;

l'11 ottobre 2000 la questura di Roma riteneva ancora possibile la sfilata degli alpini;

il 12 ottobre 2000, a mezzo telefono, il comune di Roma comunicava che la questura avrebbe negato l'autorizzazione sia alla sfilata sia all'ammassamento il giorno 17 ottobre;

sempre il 12 ottobre 2000 la segreteria del Senato chiedeva telefonicamente di spostare di qualche giorno la manifestazione, mentre successive telefonate davano segnali contrari;

la concomitanza dell'arrivo della Regina Elisabetta d'Inghilterra e l'arrivo degli *hooligans* non possono certo determinare un comportamento sussultorio e contraddittorio da parte della questura, anche perché la storia e la tradizione degli Alpini sono tali da non lasciare dubbi sulla pacificità e sull'ordine nelle loro manifestazioni —:

se non ritenga che agli alpini ed alla loro associazione sia stato riservato un trattamento non certo rispondente ai crediti enormi che essi hanno nei confronti delle istituzioni per i loro interventi ovunque si siano verificate tragedie nazionali e quale intervento riparatorio intenda porre in essere il governo per assicurare all'Associazione nazionale alpini piena disponibilità ad ascoltare la sua opinione.

(3-06443)

Interrogazione a risposta in Commissione:

MISURACA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

al concorso per l'arruolamento di 780 allievi agenti nella polizia di Stato, bandito con decreto ministeriale 8 novembre 1996, sono risultati idonei alla prova scritta circa 133.402;

ad oggi sono stati chiamati alle visite psico-fisiche ed attitudinali circa 19.814 ragazzi tutti con punteggio superiore al 7.85, per dicembre 2000 sono previste chiamate per coloro che hanno un punteggio superiore al 7.75;

gli idonei al concorso suddetto con punteggio inferiore a 7.75, ma maggiore a 6.00, sono ancora molti ed ammontano ad oltre 80.000 unità;

la graduatoria di merito di tale concorso è valida, ai fini delle assunzioni, sino al 31 maggio 2001;

la preoccupazione di queste migliaia di giovani di veder sfumata la possibilità di essere chiamati cresce, man mano che si avvicina la data suddetta, in particolare per coloro che vivono in zone ove il tasso di disoccupazione è molto elevato come la Sicilia e il resto del sud Italia —:

se non ritengano di dover provvedere alla proroga della graduatoria ad esaurimento di essa, dato che, per l'espletamento, in caso di necessità, di un nuovo concorso si spenderebbero ingenti somme che andrebbero a scapito dell'intera Nazione. (5-08359)

Interrogazioni a risposta scritta:

MARENCO e GRAMAZIO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro per le politiche agricole e forestali.* — Per sapere — premesso che:

con decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 449, è stata riordinata l'Unione nazionale incremento razze equine (Unire), a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

presidente dell'Unire è stato nominato il signor Guido Melzi d'Eril che già ricopriva dal gennaio 1999, l'incarico di commissario governativo dell'ente;

l'articolo 4, comma 6, del regolamento di riordino dell'Unire recita: « Sono incompatibili con l'esercizio delle funzioni di presidente coloro i quali, anche per il tramite di parenti o affini entro il terzo grado ovvero per l'interposta persona, siano proprietari di ippodromi, titolari di imprese delegate all'esercizio delle scommesse o che abbiano in gestione sistemi telematici o televisivi sulle corse ippiche, ovvero risultino possessori di partecipazioni in società esercenti le predette attività di impresa o coloro i quali ricoprono incarichi direttivi nelle associazioni degli allevatori, dei proprietari dei cavalli e degli operatori ippici professionali. Le eventuali incompatibilità devono comunque cessare entro trenta giorni dalla comunicazione della nomina; in caso contrario il ministro ne dichiara la decadenza »;

pare il signor Melzi d'Eril, al momento della nomina fosse, da molti anni: *a)* azionista della società Vinovo proprietaria degli ippodromi di Torino trotto e Torino galoppo, *b)* azionista della società Torinese Corse Cavalli che gestisce gli ippodromi di Torino galoppo e Torino trotto ed è delegata all'esercizio delle scommesse all'interno di detti ippodromi, *c)* azionista della società Cesenate corse cavalli che gestisce gli ippodromi di Bologna e Cesena ed è delegata all'esercizio delle scommesse all'interno di detti ippodromi, ed è maggiore azionista delle società che gestiscono gli ippodromi di Roma galoppo e di Pisa e che esercitano l'esercizio delle scommesse all'interno di detti ippodromi, *d)* vice presidente della Federippodromi;

ulteriori partecipazioni nelle suindicate società sarebbero state possedute dai figli e dal coniuge del signor Melzi d'Eril;

le suindicate circostanze avrebbero dovuto sconsigliare il Ministro per le politiche agricole dal nominare, prima commissario governativo, e poi presidente il signor Melzi d'Eril;

non risulta che tutte le incompatibilità enunciate siano cessate entro il perentorio termine di trenta giorni dalla nomina previsto dall'articolo 4, comma 6, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 449 e che egli abbia ancora nella disponibilità propria, di parenti ed affini, le partecipazioni possedute al momento della nomina;

il mancato rispetto del termine di trenta giorni dalla nomina per la cessazione delle situazioni di incompatibilità comporterebbe — sempre ai sensi del citato articolo 4, comma 6 — l'obbligo per il Ministro di dichiarare la decadenza del signor Melzi d'Eril dalla carica di presidente dell'Unire —:

per quali motivi abbiano ritenuto di nominare presidente dell'Unire un soggetto che in pratica si sarebbe trovato in tutte le situazioni di incompatibilità previste dalla legge;

se risponda al vero che i controlli effettuati dagli uffici del ministero per le politiche agricole non consentirebbero di rilevare con certezza se e come le lamentate situazioni di incompatibilità siano state effettivamente rimosse entro il termine di trenta giorni dalla nomina;

per quali motivi il Ministro per le politiche agricole non avrebbe ancora dichiarato la decadenza dalla carica di presidente del signor Melzi d'Eril siccome previsto dall'articolo 4, comma 6, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 449;

come intenda operare il Presidente del Consiglio dei ministri ai fini di una corretta applicazione della norma di cui all'articolo 4, comma 6, del citato decreto legislativo e per evitare che in futuro abbiano a verificarsi analoghe situazioni sicuramente di pregiudizio alla corretta attività amministrativa dell'ente pubblico Unire. (4-32037)

MAMMOLA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro delle finanze, al Ministro dei trasporti e della navigazione.* — Per sapere — premesso che:

dal prossimo 1° gennaio entrerà in vigore nella Repubblica Federale Svizzera

la tassa sul traffico pesante; tale gabella, seppur concordata a livello europeo, accrescerà i costi delle merci nazionali dirette sui mercati europei;

i tempi di esazione, valutabili quanto meno in venti minuti, determineranno code nelle zone di confine con ripercussioni sulle condizioni di vita per gli abitanti di quelle zone aggravando le difficoltà degli autotrasportatori italiani;

il Governo italiano non ha mai applicato la legge 28 dicembre 1959 n. 1146, tuttora in vigore, che ha istituito il diritto fisso per i veicoli adibiti al trasporto di cose importate temporaneamente in Italia ed appartenenti a persone stabilmente residenti all'estero;

considerato che l'importo della tassa è di lire 18.000 a tonnellata e i veicoli commerciali pesanti svizzeri che entrano annualmente in Italia lo Stato italiano ha così rinunciato a centinaia di miliardi —:

se, come richiesto dagli autotrasportatori italiani, non intenda applicare subito il diritto fisso ponendo termine ad un danno per le casse dello Stato non bilanciato da contropartite da parte del Governo svizzero. (4-32038)

IACOBELLIS. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, al Ministro della giustizia.* — Per sapere — premesso che:

la situazione dell'Asi (agenzia spaziale italiana) preposta al coordinamento delle attività di ricerca aerospaziale ai sensi del decreto legislativo di riordino n. 27 del 30 gennaio 1999 è assai grave non solo sotto il profilo programmatico e gestionale, ma soprattutto sotto quello gestionale e di politica del personale con particolare riferimento ad assunzioni a tempo determinato atipiche e concorsi irregolari come è stato già autorevolmente rilevato dal Ministro vigilante che ne ha chiesto l'annul-

lamento nel rispetto del principio di autotutela;

ne sono tangibile testimonianza i numerosi contratti a tempo determinato che sarebbero stati assegnati molte volte a persone che sembrerebbero non competenti in campo spaziale con emolumenti elevati e del tutto fuori linea rispetto agli stipendi percepiti da personale di pari livello, le molteplici consulenze molto ben remunerate affidate a vari esperti anche su temi non istituzionali e di dubbia utilità per l'Asi;

oltre ai concorsi espletati in modo non trasparente, irregolari e parziali su cui il Ministro vigilante ha chiesto invano ai vertici dell'Asi l'annullamento nel rispetto del principio di autotutela, continuano a svolgersi in Asi concorsi surrettizi, addirittura a fotografia e del tutto lesivi e discriminanti per il personale dell'Agenzia —:

quali siano le consulenze assegnate dall'Asi, quali sono i destinatari e quali sono gli importi finanziari;

se non intenda accertare se i contratti determinati e le consulenze di cui in premessa sono utili e soprattutto se rispondono a rigorosi criteri di selezione, tanto più che su tale delicata materia vi sono state anche rilievi da parte del Collegio dei revisori dei conti dell'Asi;

se non intenda trasmettere gli atti inerenti agli irregolari concorsi svoltisi in Asi alle procure competenti e se soprattutto non intenda invitare l'Asi a sospendere l'espletamento di concorsi per i quali, a quanto è dato sapere sono state costituite commissioni non imparziali e comunque non rispondenti alle normative concorsuali;

quali azioni il Governo intenda intraprendere per ricondurre l'Asi in un corretto alveo istituzionale al fine anche di non vanificare le risorse finanziarie destinate annualmente all'Asi. (4-32039)

LUCCHESI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere:

se non ritenga giusto che anche i docenti in quiescenza debbano ottenere gli stessi aumenti stipendiali dei colleghi in servizio;

se sa che vi sono docenti di liceo che percepiscono, dopo avere prestato 35 anni di servizio, meno di due milioni al mese di pensione. (4-32043)

LUCCHESI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere in dettaglio i finanziamenti concessi dal Commissario governativo del Giubileo, Rutelli, alle Associazioni, club, diocesi, conventi, ed altre organizzazioni di varia natura. (4-32045)

MORSELLI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere — permesso che:

da decenni si discute sulla realizzazione della Cispadana, la strada che dovrà unire la costa adriatica con quella tirrenica da Ravenna a La Spezia attraversando Ferrara e Parma, parallelamente al Po e quindi a nord della Via Emilia;

un anno fa il Presidente della Regione Emilia-Romagna presenziò all'inaugurazione dei lavori e alla posa della prima pietra;

questo fu propagandato nella scorsa campagna elettorale facendo leva sulle grandi attese della popolazione che vedeva nella realizzazione della Cispadana un collegamento strategico ed essenziale che contribuiva allo sviluppo economico di vaste aree della Regione Emilia-Romagna oggi di fatto isolata dalla grande viabilità;

a tutt'oggi non è stato realizzato nulla, le opere sono ferme, mancano i progetti esecutivi ed i finanziamenti;

sette sindaci di importanti comuni dell'Emilia-Romagna hanno denunciato

con una inserzione a pagamento sulla stampa locale questa assurda situazione chiedendo l'inizio dei lavori —:

se sia al corrente di quanto sopra esposto e quale sia la sua opinione in merito;

se non ritenga assurdo che « posata la prima pietra » la Cispadana dopo un anno sia ferma senza finanziamenti e progetti esecutivi;

quali iniziative intenda assumere per questa intollerabile situazione che crea un grave danno economico minando alla base qualsiasi attività di programmazione economica e industriale;

i motivi per cui l'ANAS dopo solenni impegni assunti ha di fatto abbandonato la Cispadana al proprio destino;

se non intenda insediare una Commissione d'inchiesta per accertare le responsabilità di quanto finora accaduto e creare così la possibilità concreta della realizzazione di un'opera viaria di importanza strategica. (4-32051)

MAMMOLA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro per la funzione pubblica, al Ministro della giustizia, al Ministro delle finanze, al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, al Ministro del lavoro e della previdenza sociale, al Ministro dei trasporti e della navigazione.* — Per sapere — premesso che:

con decreto ministro dei trasporti 148/DTT (Dipartimento trasporti terrestri), dell'agosto 2000, registrato alla Corte dei conti il 30 agosto 2000, registro 2, foglio 87, approntato dal Dipartimento trasporti terrestri del dicastero, inerente l'individuazione delle unità operative periferiche del medesimo Dipartimento trasporti terrestri, ex direzione generale della M.C.T.C., nonché, l'individuazione, tra tali unità, di quelle di livello Dirigenziale, sono state determinate centododici le sedi periferiche dell'ex D.G. della M.C.T.C. (Tab. A allegata al decreto), nonché stimate, in tale ambito,

61 (Tab. B allegata al decreto) le sedi di livello dirigenziale, cui assegnare, normalmente, altrettanti Dirigenti;

con decreto ministeriale n. 1399, del 9 giugno 1997, il Ministro dei trasporti e della navigazione *pro tempore* aveva già provveduto a stabilire quali Uffici Centrali e Periferici dell'ex direzione generale della M.C.T.C., ora Dipartimento trasporti terrestri, fossero di livello dirigenziale, visto pure il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 aprile 1997. Il citato decreto ministeriale 1399 del 1997, mai abrogato o modificato, stabilisce che tutti gli Uffici Periferici siano di livello Dirigenziale;

con decreto ministeriale n. 2982, del 24 luglio 1997, il Ministro dei trasporti *pro tempore* ha definito i criteri generali di graduazione delle funzioni dirigenziali. In tale decreto, mai abrogato o modificato, ancora una volta, tutti gli Uffici periferici della ex direzione generale della M.C.T.C. erano individuati come sedi dirigenziali, ancorché graduati nel livello Dirigenziale;

analogamente, il capo del personale della ex direzione generale M.C.T.C., con provvedimenti n. 2981 e n. 2982 del 24 luglio 1997, pubblicati sul Bollettino Ufficiale della ex direzione generale della Motorizzazione Civile e trasporti in concessione del ministero dei trasporti e della navigazione del dicembre 1997, peraltro, solo recentemente divulgati, aveva poi provveduto a stabilire, rispettivamente, i criteri per l'affidamento degli incarichi dirigenziali ed ad individuare gli uffici di livello dirigenziale, cui destinare, ovviamente, personale in possesso della qualifica di dirigente;

tali decreti del capo del personale — che, tra l'altro, ribadivano, in ossequio al decreto ministeriale 2982 del 1997, quali sedi Dirigenziali tutti gli Uffici periferici, ancorché suddivisi per livelli — risultano essere stati mai ritirati, abrogati ovvero modificati, neppure parzialmente;

il decreto ministeriale 803(S.C.P.) 1997, del 21 novembre 1997 — registrato

alla Ragioneria Centrale il 3 dicembre 1997, col numero di visto 3830/V — ribadisce la piena validità del citato decreto ministeriale 2982/97, espressamente richiamandolo, confermando, ancora una volta, che tutti gli Uffici periferici della ex direzione generale M.C.T.C. sono Sedi Dirigenziali, pur se di livello graduato;

il decreto ministeriale 148/DTT/2000, dell'agosto 2000, richiama il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 aprile 1997, « con il quale sono state stabilite le dotazioni organiche della cessata Direzione Generale della M.C.T.C. e previste per i 112 Uffici periferici soltanto 61 posizioni Dirigenziali » ignorando che il medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 aprile 1997 citato deve essere considerato del tutto privo di efficacia dal 22 aprile 2000, atteso che, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 29/93, è ampiamente scaduto il termine triennale di validità delle dotazioni organiche della ex M.C.T.C.;

lo stesso decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 aprile 1997 è risultato talmente erroneo, nonché privo di fondamento ed efficacia e che almeno tre successivi provvedimenti Ministeriali, citati decreto ministeriale n. 1399, del 9 giugno 1997, decreto ministeriale n. 2982, del 24 luglio 1997, decreto ministeriale 803(SCP) 1997, del 21 novembre 1997 e due provvedimenti Dirigenziali, citati n. 2981 e 2982, del 24 luglio 1997 ne hanno sovvertito il contenuto sancendo che tutti gli Uffici Periferici della ex D.G.M.C.T.C. sono Uffici di livello dirigenziale;

non può neppure passare inosservata, la circostanza che il decreto ministeriale n. 1399 del 1997, pur richiamando il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 aprile 1997 (allora in corso di registrazione), ne modifica di fatto il contenuto nel senso ormai noto di rendere tutti gli uffici periferici dell'ex DCTC sedi dirigenziali;

il numero degli uffici dirigenziali individuati nella Tab. B. del decreto 148/DTT dell'agosto 2000 risulta di gran lunga in-

feriore, circa metà, di quello individuato coi precedenti provvedimenti, talché numerosi aspiranti dirigenti, utilmente inseriti, nelle graduatorie di merito tuttora valide per concorsi espletati dall'amministrazione dei trasporti al fine di coprire i vuoti dirigenziali, vedono improvvisamente svanire le proprie legittime aspettative essendo stati cancellati, di fatto, la metà dei posti dirigenziali già individuati;

tale cancellazione avviene in presenza di istanze e ricorsi — presentati da idonei a concorsi per dirigenti dell'amministrazione dei trasporti tendenti a ristabilire la legalità nelle assegnazioni delle direzioni degli uffici;

gran parte degli Uffici periferici, ancorché accertate sedi dirigenziali ai sensi dei citati provvedimenti ministeriali e del capo del personale, nonché ex decreto n. 148 del 2000, sono retti da personale non in possesso della qualifica di dirigente;

la sparizione di oltre la metà del numero delle sedi Dirigenziali mentre sono in corso tali ricorsi, appare quantomeno strumentale, perpetuando l'ambiguo cambio delle regole col gioco in corso;

il comportamento dell'amministrazione dei trasporti lede gravemente le legittime aspettative, tra gli altri, dei rimanenti idonei al concorso per 10 posti di dirigenti tecnici della ex MCTC, bandito con il decreto del dirigente generale capo del personale della ex direzione generale della M.C.T.C. pubblicato in *Gazzetta Ufficiale*, IV Serie Speciale n. 61, del 7 agosto 1998;

in vigenza della graduatoria dei Dirigenti Tecnici di cui sopra, la cui scadenza, se non ulteriormente prorogata, sarà al marzo 2001, ai sensi dell'articolo 20, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, finanziaria 2000, l'amministrazione continua a tenere, su posti destinati a dirigenti, personale privo della relativa qualifica, non facendo scorrere adeguatamente la graduatoria per l'assegnazione delle nomine a dirigente;

tale comportamento viola il decreto legislativo n. 29 del 1993 allorquando sancisce che le mansioni superiori possono essere conferite solo per tre mesi, avviando contemporaneamente le procedure concorsuali per ricoprire le vacanze di organico;

nel caso di specie, non sarebbe necessario esperire nuovi concorsi, vigendo una graduatoria per la qualifica dirigenziale;

il decreto 148/DTT/2000 in esame, viola palesemente gli articoli 4 e 5 del Contratto Collettivo Nazionale di lavoro area dirigenti dello Stato comparto ministeri (pubblicato in S.O. alla *Gazzetta Ufficiale* n. 17, del 22 gennaio 1997). Infatti, il sindacato DIRSTAT-CONFEDIR, associazione nazionale funzionari direttivi e dirigenti del ministero dei trasporti aderente ANAFDIR — trasporti, con nota 20, del 25 luglio 2000, a firma del Presidente, ricevuta in pari data dal capo del servizio AA.GG. e personale del ministero dei trasporti e navigazione, ha chiesto, allo stesso Capo del personale, proprio in base agli articoli 4 e 5 citati, un incontro per l'esame in materia di incarichi dirigenziali. Orbene, con disarmante spregiudicatezza, l'amministrazione, ha ignorato il comma 3 dell'articolo 5 ove è specificato che, una volta chiesto l'incontro in forma scritta (di cui all'articolo 5, comma 1), «l'incontro richiesto ha inizio, di norma, entro le quarantotto ore dalla ricezione della richiesta da parte dell'amministrazione. Durante il periodo in cui si svolge l'esame, l'amministrazione non adotta provvedimenti unilaterali nelle materie che ne sono oggetto e le organizzazioni sindacali non assumono sulle stesse materie iniziative conflittuali. Ciascuna delle due parti si adegua nei suoi comportamenti ai principi di responsabilità, correttezza e trasparenza». Nella fattispecie, viceversa, è stato firmato unilateralmente, ad agosto 2000, dopo la richiesta di incontro, e senza che questo abbia avuto luogo, il decreto ministeriale n. 148 del 2000, infrangendo contemporaneamente tutti i principi contenuti nell'articolo 5, comma 3 del citato Contratto di lavoro;

per quanto riguarda i Centri prova autoveicoli, la legge n. 870 del 1986, prevede che i citati Centri prova autoveicoli siano sedi dirigenziali, con Dirigente Tecnico. Poiché tale legge non risulta abrogata e neppure modificata in tale parte, è di tutta evidenza che il declassamento operato dal decreto n. 148 del 2000 a carico alle sedi dei centri prova autoveicoli di Bolzano (competenza Bolzano e Trento), di Catania (competenza Catania, Messina, Siracusa, Ragusa, Enna) e Palermo (competenza Palermo, Agrigento, Caltanissetta, Trapani), che non risultano più sedi dirigenziali, appare illegittimo;

in proposito, a nulla vale la flebile giustificazione rinvenibile nel decreto n. 148 del 2000 allorquando intende escludere dalla dirigenza le tre sedi di cui prima perché « strutture gravate da un modesto carico di lavoro »: la legge n. 870 del 1986 fissa, in maniera chiara e tassativa, che tutti i centri prova autoveicoli siano unità di livello dirigenziale, senza ulteriori considerazioni;

l'esclusione di un elevato numero di uffici periferici quali sedi dirigenziali, determinata dal decreto *de quo* — ove si sostiene il loro declassamento con la generica locuzione « deve tenersi conto del carico di lavoro effettivamente gravante su ciascuna unità » — appare francamente poco sostenibile. A prescindere che non si ha modo di capire quale sia la *ratio* che ha portato a tale scelta, non è neppure possibile evincere il criterio di scelta, se per numero totale di pratiche svolte da ogni Ufficio — con evidente riguardo alla dotazione di personale dell'Ufficio medesimo — in un periodo di tempo prescelto, piuttosto che la media negli ultimi anni di pratiche di immatricolazione, patenti ovvero dei collaudi oppure del bacino di utenza servito. Il principio, comunque scelto, è altamente discriminatorio, in quanto non si ha modo di scoprire il limite del discrimine, per cui accadrebbe che un ufficio anche per una sola pratica o per un solo utente, si trovi declassato rispetto ad un altro. Se poi il criterio adottato nel decreto 148 DTT/2000 per declassare gli Uffici deve

riferirsi a quello precedentemente adottato col citato decreto ministeriale n. 2982 del 1997, basti solo considerare che le rilevazioni adottate per l'emissione del decreto ministeriale n. 2982 del 1997 risalgono al 1996;

in nessun caso è previsto, quale parametro per la sede dirigenziale, il bacino di utenza;

ai sensi del decreto n. 148 del 2000, taluni uffici provinciali posti in capoluoghi di regione, e segnatamente Catanzaro, L'Aquila, Campobasso, Potenza ed Aosta non sarebbero più sedi dirigenziali, ancorché sedi degli uffici di coordinamento degli uffici periferici della stessa regione;

negli uffici capoluoghi di Regione si svolgono delicate ed importanti funzioni di esami su base Regionale (insegnanti ed istruttori scuola guida, idoneità professionale per trasporto merci e passeggeri, eccetera);

alcuni degli Uffici di così rilevante importanza strategica non dovranno più essere retti, secondo il decreto, da dirigenti;

il massimo si raggiunge nella regione Molise, dove nessun ufficio provinciale è sede dirigenziale;

veramente paradossale appare la situazione che si creerebbe, in taluni uffici i quali, avendo perduto lo *status* di Sedi dirigenziali, ma essendo attualmente diretti da dirigenti, vedrebbero questi ultimi costretti a trasferirsi in altre sedi confermate, viceversa, dirigenziali, ma dirette da funzionari *sine titulo* di dirigente. Quanto esposto vale per circa 14 uffici (ad esempio Avellino, Catanzaro, Terni, Massa Carrara, Imperia, Aosta) che perdono lo *status* di Uffici dirigenziali, pur essendo tuttora diretti da dirigenti;

il giudice del lavoro del tribunale di Novara, con sentenza del 25 maggio 2000, ha riconosciuto al direttore del locale ufficio periferico dell'ex MCTC, funzionario privo della qualifica di dirigente, l'indennità di funzione spettante ai dirigenti, con-

dividendo appieno la tesi di parte attrice che l'ufficio fosse di livello dirigenziale;

per quanto sopra, è prevedibile l'avvio, da parte di tutti i direttori degli uffici provinciali della ex MCTC privi della qualifica di dirigenti, di analoga azione per il riconoscimento economico delle funzioni dirigenziali, con ogni spesa conseguente, atteso che, almeno fino all'avvento del decreto ministeriale n. 148 del 2000, tutti gli uffici periferici sono da considerarsi sedi dirigenziali —:

se quanto esposto corrisponda al vero;

per quali motivi sia stato emanato il decreto del Ministro dei trasporti n. 148/DTT (Dipartimento trasporti terrestri), dell'Agosto 2000, registrato alla Corte dei Conti il 30 agosto 2000, registro 2, foglio 87, approntato dal Dipartimento trasporti terrestri del dicastero, col quale vengono ridotte di circa la metà le sedi dirigenziali periferiche della ex MCTC;

se non si ritenga necessario — atteso che il decreto ministeriale 22 aprile 1997 è privo di efficacia dal 22 aprile 2000, ex articolo 6 del decreto legislativo n. 29 del 1993 ed essendo trascorso il termine triennale per la validità delle piante organiche ivi contemplate — ritirare il suddetto Decreto o, quantomeno, modificarne il contenuto nel senso di riportare le dotazioni organiche dirigenziali secondo quanto già contenuto nei provvedimenti del Ministro dei trasporti e del capo del personale, decreto ministeriale n. 1399, del 9 giugno 1997, decreto ministeriale n. 2982, del 24 luglio 1997, decreto dirigenziale n. 2981 e n. 2982, del 24 luglio 1997, decreto ministeriale 803(S.C.P.) 1997, del 21 novembre 1997;

per quali motivi il concorso pubblico per dirigenti tecnici della ex MCTC, bandito con decreto del dirigente generale capo del personale della ex direzione generale della M.C.T.C. pubblicato in *Gazzetta Ufficiale*, IV Serie Speciale n. 61, del 7 agosto 1998, prevedeva solo 10 posti

quando, già all'epoca, erano note le carenze dirigenziali certamente più numerose;

per quali motivi, ad oggi, uffici di livello dirigenziale continuano ad essere diretti da personale privo della qualifica dirigenziale;

per quali motivi, in vigore della graduatoria del concorso a dirigente Tecnico della MCTC — approvata nel marzo del 1999 e valida, ex articolo 20, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, finanziaria 2000, almeno fino al marzo 2001 — non si è provveduto finora a nominare, per gli Uffici di livello Dirigenziale retti da personale privo della qualifica di dirigente, i funzionari utilmente inseriti nella predetta graduatoria;

se in tale perdurante, omissivo comportamento dell'amministrazione dei Trasporti non siano ravvisabili, a carico dei funzionari responsabili, ipotesi che integrino gli estremi del danno erariale e/o di responsabilità amministrativa-contabile, atteso che, giusta la sentenza del 25 maggio 2000, in premessa, il giudice del lavoro del tribunale di Novara ha riconosciuto al direttore del locale ufficio periferico dell'ex MCTC, funzionario privo della qualifica di dirigente, l'indennità di funzione spettante ai dirigenti;

quali provvedimenti urgenti si intendano adottare per evitare l'ulteriore danno per le casse dello Stato derivante dalle legittime richieste che certamente i numerosissimi altri funzionari privi della qualifica di dirigente, ma ancora a capo di sedi dirigenziali, avanzeranno all'amministrazione, continuando a tutt'oggi a maturare diritto alla richiesta di somme a loro spettanti quali direttori di uffici, attesa la favorevole pronuncia del tribunale di Novara;

per quali motivi il decreto di nomina dei dieci vincitori del concorso a 10 posti di dirigente tecnico ex decreto del dirigente generale Capo del personale della ex direzione generale della M.C.T.C. pubblicato in *Gazzetta Ufficiale*, IV Serie Speciale n. 61,

del 7 agosto 1998, contiene anche la contestuale nomina dei primi due idonei, evidenziandosi, così, come l'amministrazione dei trasporti fosse ben al corrente delle larghe carenze di personale dirigenziale;

per quali motivi sono stati, poi, nominati solo altri cinque dirigenti tecnici (*rectius*: sei) idonei, scorrendo la relativa graduatoria concorsuale, atteso la certezza che le carenze sono di gran lunga superiori, tant'è che numerosi uffici dirigenziali continuano ad essere diretti da personale privo della qualifica di dirigente;

se non si ravvisino, in tale ulteriore comportamento omissivo, elementi di ulteriore gravità, avendo, ad oggi, i direttori di uffici periferici sedi dirigenziali, ma privi della relativa qualifica, maturato un credito massimo di oltre quaranta milioni *pro capite* (confrontare citata sentenza del tribunale del lavoro di Novara);

se risulti vero che il decreto n. 148 del 2000 sia stato impugnato con la conseguenza immediata di una dilatazione dei tempi di allontanamento degli interessati dalla direzione dei relativi uffici periferici, al fine pure di maturare ulteriori somme per indennità di funzione;

se per quanto finora esposto non si ravvisino gravi e palesi violazioni al Contratto collettivo nazionale di lavoro, comparto ministeri, al decreto legislativo n. 29 del 1993 ed alle vigenti norme in materia di dirigenza pubblica e ruolo unico. (4-32057)

* * *

AFFARI ESTERI

Interpellanza:

Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro degli affari esteri, il Ministro della giustizia, per sapere — premesso che:

nella giornata di domenica 15 ottobre 2000 è scomparso dal suo appartamento a Tbilisi in Georgia il giornalista italiano, inviato di *Radio Radicale*, Antonio Russo;

mentre la porta dell'appartamento è stata trovata sfondata da colleghi e amici di Antonio Russo, che domenica avevano un appuntamento con lui, e mentre dallo stesso appartamento sono risultati trafugati il *computer* e altri strumenti professionali del giornalista, nella giornata di lunedì 16 ottobre il corpo di Antonio Russo è stato ritrovato a decine di chilometri dalla città di Tbilisi;

nella giornata di martedì 17 ottobre è stata disposta dalle competenti autorità della Georgia, l'autopsia sul corpo di Antonio Russo, dalla quale è emerso che il giornalista di *Radio Radicale* è stato assassinato con un violentissimo colpo che gli ha fracassato il torace e conseguentemente procurato numerose emorragie interne;

Antonio Russo non era soltanto un giornalista, ma, appartenendo al Partito radicale transnazionale, era da molti anni impegnato nelle battaglie democratiche a difesa dei diritti umani nelle più diverse situazioni di conflitto e di tensione, tra cui, nell'ultima fase storica, il Kosovo dapprima (fu l'ultimo giornalista a rimanere a Pristina, per documentare i misfatti della «pulizia etnica») e la Cecenia poi;

la permanenza di Antonio Russo in Georgia era legata alla necessità di documentarsi e di informare sulle drammatiche vicende del popolo ceceno, rispetto a cui aveva preannunciato a *Radio Radicale*, di cui era appunto inviato, di essere in possesso di materiale documentario di grande rilevanza e delicatezza;

contro il Partito radicale transnazionale, di cui Antonio Russo faceva parte, e proprio in relazione alle vicende della Cecenia, è stata promossa una iniziativa da parte della Federazione russa, finalizzata dapprima alla sua espulsione e, poi, alla sua sospensione dallo *status* consultivo come «organizzazione non governativa» (ONG) presso il Consiglio economico-sociale (ECOSOC) dell'ONU, sulla base delle incredibili e infamanti accuse di complicità nel terrorismo, nel narco-traffico e nella pedofilia;